



4340.20

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GUIDO FEDERICO
PAOLA VELLA
EDUARDO CAMPESE
ANDREA FIDANZIA
ROBERTO AMATORE

Presidente - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Esenzione revocatoria fallimentare
--

Ud. 06/12/2019 PU
Cron. 6360
R.G.N. 287/2018

SENTENZA

sul ricorso 287/2018 proposto da:

Silvia, elettivamente domiciliata in _____
_____, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Fallimento Eb Tessuti A Maglia Srl In Liquidazione, in persona del
curatore _____

5067
2019

giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2003/2017 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2019 dal Cons. FEDERICO GUIDO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI
ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatti di causa

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n.2003/2017, pubblicata il 15 settembre 2017, ha respinto l'appello proposto da Silvia nei confronti della curatela del fallimento E.B. Tessuti a Maglia srl, avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, ha dichiarato l'inefficacia del pagamento di 24.800,00 euro effettuato dalla società debitrice in favore della in data 26.3.2010, condannando quest'ultima alla restituzione di detto importo.

La Corte territoriale, in particolare, ha escluso l'operatività di entrambe le ipotesi di esenzione invocate dalla ricorrente, di cui all'art.67, lett. f) e g), l.fall.

Quanto alla fattispecie di cui alla lett. f), la Corte, individuata la ratio della disposizione nella tutela di soggetti da ritenersi deboli, in quanto esposti a subire le vicende dell'impresa, escludeva la configurabilità di un rapporto di collaborazione incompatibile con la figura di un commercialista, e, quanto alla lett. g), rilevava che non vi era stata neppure la presentazione della domanda di concordato preventivo, onde non si era verificato alcun vantaggio per la massa dei creditori del debitore poi fallito.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, Silvia

Il fallimento di E.B. Tessuti a Maglia srl resiste con controricorso.

In prossimità dell'odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 67, comma 3, lett f) l. fall, in relazione all'art. 360 n.3) c.p.c., censurando la statuizione del tribunale che ha erroneamente escluso l'esenzione indicata in epigrafe.

Ad avviso della ricorrente, l'esenzione suddetta comprende anche le prestazioni poste in essere dai consulenti d'impresa che operino come collaboratori della stessa, in virtù di contratto d'opera o di lavoro autonomo.

In particolare, le stesse circostanze allegate dalla curatela, vale a dire il fatto che la società avesse la propria sede presso lo studio professionale della ricorrente, unita al fatto che la ricorrente aveva gestito in modo continuato i rapporti della debitrice con banche, clienti, fornitori e dipendenti era sufficiente a dimostrare la configurabilità di un rapporto di collaborazione continuativo e non anche un'attività svolta *una tantum*, con la conseguenza di dover ritenere applicabile l'esenzione in oggetto al caso di specie.

Il motivo è infondato.

Il credito oggetto di revocatoria riguarda infatti una specifica prestazione posta in essere dalla dott. Silvia vale a dire l'esame fattibilità domanda di concordato preventivo ex art.160 l. fall e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. e non appare dunque riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. f) che fa riferimento al *corrispettivo* di un'attività non occasionale ma continuativa.

Tale esenzione, che trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa in crisi, concerne (oltre alla diversa ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti) il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa

però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione.

Nel caso di specie, al contrario, il titolo in virtù del quale viene invocata l'esenzione è costituito dal compenso per una specifica prestazione professionale (esame di fattibilità di una domanda di concordato preventivo), al di fuori dunque, di un rapporto di collaborazione con l'impresa, dovendo ritenersi, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, che il credito in esame derivi da una prestazione di natura occasionale avente un oggetto specifico.

Da ciò la inapplicabilità dell'esenzione.

Deve dunque affermarsi che non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 67, comma 3, lett g), l.fall. il compenso di una specifica prestazione di opera intellettuale, come quella in esame.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l'esenzione sul rilievo della mancata presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il "servizio" di cui alla lett g) era rimasto un fatto interno alla vita aziendale.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'esenzione dalla revocatoria postuli un vantaggio derivante alla massa dei creditori dalla consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.

Il motivo è infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata.

E' pacifico che la *ratio* dell'esenzione in esame, criterio interpretativo particolarmente utile a fronte di un testo legislativo involuto ed ambiguo, va ricercata nell'esigenza di

favorire l'accesso a modelli di soluzione della crisi alternativi al fallimento, esentando dalla revocatoria una serie di atti funzionali all'accesso al concordato preventivo ed alle procedure di composizione negoziale della crisi, come previsto alle lett. a), d), e), f), g) dell'art. 67, comma 3, l. fall.

Identica funzione viene tradizionalmente attribuita alla "prededuzione" ex art. 111, comma 2), ult. inciso, l.fall., in relazione ai crediti sorti in occasione o "in funzione" delle procedure concorsuali.

Tale identità di *ratio*, non fa però venir meno le differenze strutturali e funzionali degli istituti e non implica piena identità dei relativi presupposti.

L'esenzione da revocatoria opera infatti su un piano diverso rispetto alla prededuzione e sembra prescindere dall'interesse dei creditori, postulando piuttosto una valutazione *ex ante*, al momento del compimento dell'atto astrattamente revocabile.

Deve dunque ritenersi che sia estranea alla fattispecie in esame la valutazione dell'idoneità dell'atto alla realizzazione dell'interesse dei creditori: va pertanto disposta sul punto la correzione della motivazione della sentenza impugnata.

L'ipotesi di esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, lett. g), l.fall. richiede, però, che si tratti di una prestazione *necessaria* all'accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misura ed in contrasto con la natura eccezionale dell'esenzione, la fattispecie in esame.

Deve dunque ritenersi che, ove la domanda di concordato preventivo non sia stata neppure presentata, venga meno in

radice la stessa astratta configurabilità di una relazione di strumentalità tra la prestazione, risoltasi in un mero esame preliminare di fattibilità, che non si è estrinsecato in alcun atto avente rilevanza esterna (come appunto la presentazione della domanda) e l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nesso di strumentalità che costituisce elemento costitutivo della fattispecie in oggetto.

Se infatti è vero che l'evoluzione della vicenda concorsuale (la mancata ammissione alla procedura) non può di per sé escludere l'applicazione dell'esenzione, è però necessario che le prestazioni per la quali l'esenzione si invoca si qualificano per una relazione di diretta e concreta strumentalità rispetto (all'accesso) alla procedura concorsuale; il che postula, quanto meno, la proposizione della domanda di concordato, quale atto che dà coerenza alle prestazioni e servizi svolti in favore della debitrice e ne consente la valutazione di adeguatezza ed inerenza.

In assenza della domanda di concordato, invero, non sembra neppure possibile verificare l'effettivo nesso di strumentalità tra "servizi" ed ammissione alla procedura, non potendo, come già rilevato, applicarsi l'esenzione in esame ad ogni tipo di attività di consulenza ed assistenza all'impresa che sia in qualche modo collegata all'eventuale accesso ad una procedura di concordato preventivo.

E ciò, si ripete, non già in relazione alle conseguenze dell'atto sugli interessi del ceto creditorio, ma alla valutazione *ex ante* ed in termini oggettivi della prestazione, che deve pur sempre caratterizzarsi per un nesso diretto di strumentalità (all'accesso) alla procedura, nesso che postula dunque quanto meno che la domanda sia presentata.

Va inoltre precisato che, stante il carattere eccezionale dell'esenzione, essa non può estendersi al di fuori dell'ipotesi ivi specificamente contemplata del concordato preventivo, laddove altre fattispecie esonerative trovano, com'è noto, espressa applicazione anche al c.d. piano di risanamento attestato o agli accordi di ristrutturazione.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 3.200,00 euro, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019

Il Presidente est.

